**PROCESSI VERBALI DELLE SEDUTE**

**DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA**

**LXXXVIII Sessione Straordinaria**

**Deliberazione n. 305 del 4 aprile 2023**

OGGETTO: LEGGE REGIONALE – "Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) - Disposizioni relative alla presa in carico delle persone con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione".

| | Consiglieri | pres. | ass. | | Consiglieri | pres. | ass. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Paola Agabiti** | x | | 12 | **Daniele Nicchi** | x | |
| 2 | **Michele Bettarelli** | x | | 13 | **Eleonora Pace** | x | |
| 3 | **Vincenzo Bianconi** | x | | 14 | **Fabio Paparelli** | x | |
| 4 | **Tommaso Bori** | x | | 15 | **Stefano Pastorelli** | x | |
| 5 | **Daniele Carissimi** | x | | 16 | **Francesca Peppucci** | x | |
| 6 | **Thomas De Luca** | x | | 17 | **Donatella Porzi** | x | |
| 7 | **Paola Fioroni** | x | | 18 | **Manuela Puletti** | x | |
| 8 | **Andrea Fora** | x | | 19 | **Eugenio Rondini** | | x |
| 9 | **Valerio Mancini** | x | | 20 | **Marco Squarta** | x | |
| 10 | **Simona Meloni** | x | | 21 | **Donatella Tesei** | x | |
| 11 | **Roberto Morroni** | | x | | | | |

PRESIDENTE: **Marco SQUARTA**

CONSIGLIERE SEGRETARIO: **Paola FIORONI**

ESTENSORE: **Alessandra LUCCI**

VERBALIZZANTE: **Elisabetta BRACONI**

OGGETTO N. 3

**Deliberazione n. 305 del 4 aprile 2023**

LEGGE REGIONALE – "Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) - Disposizioni relative alla presa in carico delle persone con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione".

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTA la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Fioroni, Nicchi, Carissimi, Peppucci, Pastorelli, Rondini, Mancini, Pace e Fora: "Disposizioni relative alla presa in carica delle persone con disturbi della nutrizione e della alimentazione o del comportamento alimentare", depositata alla Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 9 agosto 2021 e assegnata, in data 10 agosto 2021, per competenza alla III Commissione consiliare permanente, in sede redigente (ATTO N. 1021);

CONSIDERATO che, con emendamento presentato ed approvato dalla Commissione in data 23 febbraio 2023, l'atto è stato interamente sostituito ed il titolo dell'atto è stato cambiato con il seguente "*Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) - Disposizioni relative alla presa in carico delle persone con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione*";

ATTESO che ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del Regolamento interno l'esame si è svolto in sede referente;

VISTO che la III Commissione Consiliare permanente nella seduta tenutasi il 23 febbraio 2023 ha richiesto alla struttura competente dell'Assemblea legislativa di verificare la relazione tecnica dell'atto come emendato, ai sensi dall'articolo 49, comma 2, della l.r. 13/2000;

VISTA la nota della Dirigente del Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com, prot. 1797 del 9 marzo 2023 con cui ha subordinato l'apposizione del visto alla relazione tecnica all'integrazione dell'art. 2 (Invarianza finanziaria) dell'emendamento approvato in data 23 febbraio 2023;

VISTO il sub emendamento di recepimento delle osservazioni della Dirigente del Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com, formulate con la suddetta nota prot. 1797/2023, a firma dei Consiglieri Pace, Fioroni, Pastorelli, Puletti, Fora e Bori presentato in Commissione ed approvato in data 9 marzo 2023;

VISTO che la Commissione nella medesima seduta del 9 marzo ha richiesto nuovamente alla struttura competente dell'Assemblea legislativa di verificare la relazione tecnica dell'atto come subemendato;

VISTA la nota del Dirigente del Servizio valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com. del 9 marzo 2023, di seguito riportata per estratto:

*"VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA*

*Ai sensi dei commi 2 e 3, dell'art. 49 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione Umbria come modificata dalla legge regionale 25 luglio 2022, n.8*

*Oggetto: Emendamento sostitutivo all'atto n. 1021 - Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Fioroni, Nicchi, Carissimi, Peppucci, Pastorelli e Rondini - "Disposizioni relative alla presa in carico delle persone con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione o del comportamento alimentare". Verifica della relazione tecnica ai sensi dei commi 2 e 3, dell'art. 49 della l.r. 13/2000 e smi.*

*omissis*

*Esaminato l'atto in oggetto e verificata positivamente la relazione tecnica, si appone il visto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, commi 2, 3 e 6 della l.r. 13/2000 e smi.";*

VISTO in particolare il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 49 della l.r. 13/2000 *"A seguito della verifica di cui al comma 2, la relazione tecnica o l'aggiornamento della relazione tecnica di cui all'articolo 48, comma 6, anche con eventuali correzioni o integrazioni, è vistata dal responsabile della struttura competente dell'Assemblea legislativa, e costituisce la relazione tecnica alla proposta di legge, viene allegata alla medesima proposta di legge per il voto della Commissione consiliare che precede la trasmissione dell'atto all'Assemblea e trasmessa alla stessa unitamente alla proposta di legge."*;

VISTA la proposta di legge di iniziativa consiliare “Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) - Disposizioni relative alla presa in carico delle persone con disturbi della nutrizione e dell’alimentazione”, composta da n. 3 articoli approvati dalla III Commissione consiliare permanente (ATTO N. 1021/BIS), nonché la relazione tecnica verificata positivamente e aggiornata ai sensi dell’articolo 49 della l.r. 13/2000;

UDITE le relazioni della III Commissione Consiliare permanente illustrate oralmente, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del Regolamento Interno per la maggioranza dalla Consigliera Paola Fioroni e per la minoranza dal Consigliere Andrea Fora;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 (Definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502);

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 maggio 2018 (Indizione della “Giornata nazionale del fiocchetto lilla dedicata ai disturbi del comportamento alimentare”);

VISTA la legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali);

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento interno dell'Assemblea legislativa;

con votazione congiunta degli articoli, nonché con votazione finale sull’intera legge che ha registrato 19 voti favorevoli, espressi all’unanimità nei modi di legge dai 19 Consiglieri presenti e votanti

***DELIBERA***

- di approvare la legge regionale concernente: “*Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) - Disposizioni relative alla presa in*

*carico delle persone con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione*", composta di n. 3 articoli nel testo che segue:

| **Art. 1** |
|---|
| **(Integrazioni al Titolo XV della Parte I della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali))** |
| 1. Dopo il Capo IV del Titolo XV della Parte I della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) è inserito il seguente Capo: |
| *"Capo IV bis*<br>*(Disposizioni relative alla presa in carico delle persone con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione)* |
| *Art. 161 bis*<br>*(Oggetto e finalità)* |
| *1. Il presente Capo, nel rispetto della normativa nazionale, disciplina la presa in carico delle persone con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, di seguito indicati come "DNA", ed ha la finalità di garantire precocità di diagnosi, prevenzione dei comportamenti a rischio, omogeneità di trattamento, continuità assistenziale, anche post acuzie, equità di accesso, appropriatezza e qualità della cura, attraverso una rete integrata, che opera secondo un modello multidimensionale e multiprofessionale, prevedendo l'associazione del trattamento psichiatrico/psicoterapeutico con quello nutrizionale.* |
| *2. La Regione promuove in particolare:* |
| *a) il miglioramento dell'integrazione dei servizi della rete, per dare risposte alle persone con DNA e alle loro famiglie, nel rispetto dei corretti tempi di cura, nonché la continuità del trattamento ritenuto necessario dall'equipe multidisciplinare;* |
| *b) l'attivazione di strategie adeguate per ridurre le probabilità di cronicizzazione;* |
| *c) la divulgazione, tra gli operatori sanitari, la popolazione, in particolar modo giovanile, le famiglie, le società sportive e le scuole, di informazioni in merito ai corretti stili di vita e ai servizi offerti dalla rete ed ai percorsi per accedervi;* |

| |
|---|
| *d) la stretta integrazione con le associazioni attive nell'ambito del supporto e sostegno alle persone con DNA e ai loro famigliari, che svolgono attività sul tema e collaborano in sinergia con i servizi dedicati favorendo l'intercettazione precoce della patologia, anche attraverso l'uso di sistemi tecnologici e applicazioni innovative, e fornendo supporto e sostegno alle famiglie.* |
| *Art. 161 ter*<br>*(Rete integrata regionale)* |
| *1. La Giunta regionale, attraverso una rete integrata, organizza i servizi diretti alla diagnosi, alla valutazione multidimensionale e alla definizione dei piani terapeutici personalizzati per la presa in carico e la cura delle persone con DNA.* |
| *2. La Rete integrata regionale per la presa in carico delle persone con DNA, di seguito indicata come "Rete", si articola nelle seguenti componenti, che operano in maniera sinergica, con il monitoraggio costante del grado di raggiungimento degli obiettivi:* |
| *a) medici di medicina generale e pediatri di libera scelta;* |
| *b) servizi ambulatoriali specialistici per i DNA;* |
| *c) servizi ospedalieri e servizi di riabilitazione pubblici e privati convenzionati;* |
| *d) strutture residenziali;* |
| *e) strutture semiresidenziali;* |
| *f) centri di salute mentale.* |
| *3. L'organizzazione della Rete è diretta ad assicurare:* |
| *a) i migliori risultati in termini di appropriatezza ed efficacia degli interventi diagnostici, terapeutici e riabilitativi;* |
| *b) il coinvolgimento attivo delle persone con DNA e delle loro famiglie;* |
| *c) la predisposizione ed attuazione di progetti assistenziali individuali, calibrati sulle esigenze delle singole persone con DNA;* |
| *d) la condivisione di percorsi terapeutici comuni;* |
| *e) la costituzione di equipe di diagnosi e cura con* |

| |
|---|
| *competenze in area psichiatrica, psicoterapica e internistico-nutrizionale, composte da psichiatri, neuropsichiatri infantili, psicologi e/o psicoterapeuti, nutrizionisti, dietisti, medici dietologi, medici internisti, endocrinologi, infermieri, educatori professionali, tecnici della riabilitazione psichiatrica e fisioterapisti, affiancati, per casi specifici, da professionisti di altre discipline.* |
| *4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina criteri e modalità di funzionamento della Rete, nonché i requisiti e i criteri di individuazione dei componenti e le modalità di intervento dei componenti medesimi.* |
| *Art. 161 quater*<br>*(Livelli di assistenza)* |
| *1. Alle persone con DNA sono assicurati i livelli di assistenza previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).* |
| *2. Per il triage, la valutazione ed il trattamento in pronto soccorso delle persone con DNA, si fa riferimento alle specifiche raccomandazioni del Ministero della Salute.* |
| *3. La Giunta regionale definisce percorsi per la transizione, concordata tra relative equipe, dai servizi per i minori ai servizi per gli adulti.* |
| *4. Gli interventi di prevenzione sono attivati nei centri e servizi dedicati ai DNA, nel rispetto delle direttive ministeriali, del Piano nazionale e regionale di prevenzione e delle linee di indirizzo regionali.* |
| *Art. 161 quinquies*<br>*(Personale)* |
| *1. La Giunta regionale garantisce un'adeguata dotazione di personale alla Rete, per un approccio multidimensionale, interdisciplinare, multiprofessionale integrato della presa in carico delle persone con DNA.* |
| *2. Presso i servizi ambulatoriali specialistici per i DNA devono operare, in particolare, psichiatri, neuropsichiatri infantili, psicologi e/o psicoterapeuti, medici internisti,* |

| |
|---|
| *medici dietologi, endocrinologi, dietisti, fisioterapisti, educatori professionali, tecnici della riabilitazione psichiatrica, infermieri e assistenti sociali, nonché personale amministrativo.* |
| *Art. 161 sexies*<br>*(Formazione e informazione)* |
| *1. La Giunta regionale approva programmi di formazione specifica rivolti a tutti gli operatori impegnati nel percorso di prevenzione, diagnosi, presa in carico e cura delle persone con DNA.* |
| *2. I programmi di formazione per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta sono diretti ad assicurare il riconoscimento dei segnali di allarme per DNA e la diagnosi precoce, nonché la conoscenza della Rete.* |
| *3. La Giunta regionale, inoltre, promuove campagne di sensibilizzazione ed informazione riguardo i DNA, anche attraverso i canali istituzionali della Regione e delle aziende sanitarie regionali, coinvolgendo i soggetti della Rete e le associazioni attive nell'ambito del supporto e sostegno alle persone con DNA e ai loro famigliari, in particolare in occasione della Giornata nazionale del fiocchetto lilla dedicata ai disturbi del comportamento alimentare di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2018 (Indizione della "Giornata nazionale del fiocchetto lilla dedicata ai disturbi del comportamento alimentare").* |
| *Art. 161 septies*<br>*(Centro di coordinamento regionale)* |
| *1. Presso la Direzione regionale Salute e Welfare è istituito un gruppo di lavoro tecnico, denominato "Centro di coordinamento regionale", con compiti consultivi e propositivi nei confronti della Giunta regionale in materia di DNA.* |
| *2. Il Centro di coordinamento svolge, in particolare, le seguenti funzioni:* |
| *a) predispone e propone alla Giunta regionale le linee di indirizzo in materia di DNA;* |
| *b) collabora con le associazioni attive nell'ambito del supporto e sostegno alle persone con DNA e ai loro* |

| |
|---|
| *famigliari, anche allo scopo di fornire informazioni sugli interventi adottati.* |
| *3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina criteri e modalità di funzionamento del Centro di coordinamento e provvede all'individuazione e alla nomina dei suoi componenti i quali vi partecipano a titolo gratuito.* |
| *Art. 161 octies*<br>*(Carta dei servizi)* |
| *1. La Carta dei servizi delle aziende sanitarie regionali contiene, con riferimento ai DNA:* |
| *a) la descrizione della tipologia dell'offerta rivolta a bambini, adolescenti e/o adulti;* |
| *b) le informazioni sull'operatività dei servizi, sulle modalità di accesso e di comunicazione, sulle interazioni tra le componenti della Rete, sull'attività svolta e sulle modalità di sostegno;* |
| *c) le indicazioni e i suggerimenti per il miglioramento della qualità dei servizi offerti;* |
| *d) i riferimenti dei siti web istituzionali attraverso i quali è veicolata una corretta informazione.".* |
| **Art. 2** |
| **(Invarianza finanziaria)** |
| 1. All'attuazione della presente legge le aziende sanitarie regionali provvedono nell'ambito del budget assegnato annualmente dalla Regione per il finanziamento dei LEA. |
| **Art. 3** |
| **(Disposizioni transitorie)** |
| 1. La Giunta regionale provvede agli adempimenti previsti dalla presente legge entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge stessa. |

- di disporre la pubblicazione del presente atto nella Sezione "Leggi e Banche Dati", sottosezione "Atti" del sito istituzionale dell'Assemblea Legislativa, a cura della Sezione "Protocollo informatico, Flussi documentali e Archivi" del Servizio "Risorse e Sistema Informativo";

- di trasmettere la presente deliberazione per gli adempimenti di rispettiva competenza, al Segretario generale, al Responsabile del Servizio “Risorse e Sistema Informativo”, alla Responsabile della Sezione “Protocollo informatico, Flussi documentali e Archivi”.

Per la Sezione
Segreteria delle Commissioni
*Alessandra Lucci*

ALESSANDRA
LUCCI
12.04.2023
15:10:42
GMT+00:00

Il Segretario generale
*Juri Rosi*

JURI ROSI
12.04.2023
16:27:16
GMT+00:00

*Firme apposte digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge*